

ALLEGATO A

STATUTO

- 1) E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche l'Associazione denominata **"Consultorio Familiare Il Campuccio della Misericordia di Firenze ODV"**.

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione "Consultorio Familiare Il Campuccio della Misericordia di Firenze Onlus" è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

- 2) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore,

avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati quali:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In tali attività l'Associazione privilegia la prevenzione e alla rimozione di situazioni di bisogno sia del singolo che della comunità con modalità continuativa di impegno da parte dei soci, rivolgendosi a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, proponendosi di:

- a) favorire l'armonia e la stabilità delle famiglie;
- b) preparare i singoli o la coppia alla paternità e maternità responsabile;
- c) offrire assistenza medica, psicologica, morale, legale e sociale nel settore familiare;
- d) orientare i genitori nel compito dell'educazione dei figli, aiutandoli a conoscere la capacità e le inclinazioni naturali, nonché a valutare le possibili cause di devianza dei minori;
- e) fare oggetto di particolare cura l'educazione sessuale che non si riduca a pura informazione e comunicazione di nozioni tecniche, ma investa tutta la persona nel quadro di una visione globale della sessualità umana;

- f) essere a disposizione oltre che degli interessati, anche dell'autorità giudiziaria per svolgere un'attività in qualunque modo collegata con gli interventi giudiziari per la attuazione del diritto di famiglia e a sostegno della famiglia stessa e dei minori;
- g) integrare con un servizio di assistenza psicologico e sociale i servizi già esistenti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Può altresì svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività.

- 3) L'Associazione si ispira ai principi della Fede Cattolica e aderisce ai valori cristiani del matrimonio e della famiglia quali vengono proposti dal Magistero della Chiesa.
- 4) L'Associazione ha sede in Firenze; la sede all'atto dell'approvazione del presente statuto è in via Villani 21/A. L'eventuale trasferimento della sede all'interno del Comune di Firenze non richiede modifica statutaria.
- 5) L'Associazione ha durata illimitata ed è aperta a tutti gratuitamente, senza distinzione e nel pieno rispetto delle convinzioni personali. E' costituita dai soci fondatori e da tutti coloro che saranno

successivamente ammessi con delibera del Consiglio Direttivo. Tutti i soci sono volontari.

6) Al momento della domanda di ammissione all'Associazione, il richiedente dovrà presentare al Presidente richiesta scritta e darne motivazione. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.

5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

7) Gli associati hanno il diritto di informazione sull'attività dell'Associazione nei limiti del rispetto del segreto professionale, previa richiesta scritta da inviare al presidente almeno con 7 giorni di anticipo.

8) Sono organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea;
- B) il Consiglio Direttivo;
- C) il Presidente.

9) L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro degli associati. Ad ogni socio è garantito il diritto di voto in assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altro socio designato dai presenti.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei soci iscritti nel libro degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla ammissione e la esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

10) L'Assemblea è convocata con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, a mezzo posta ordinaria o elettronica, all'indirizzo dei soci almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata entro i primi novanta giorni di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Inoltre l'Assemblea deve essere convocata entro 90 giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

- 11) L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio non può avere più di una delega.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presente in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti.

- 12) Le delibere di modifica dello statuto e di nomina dei componenti il Consiglio Direttivo sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'Assemblea.

- 13) Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente dell'assemblea.

- 14) Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno diritto di estrarne copia.

- 15) L'Assemblea ordinaria ogni due anni provvede all'elezione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

- 16) Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati, predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio.

Le eventuali dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo devono essere presentate per scritto e comunicate al Presidente, il quale è obbligato a convocare senza ritardo l'Assemblea per la sostituzione del dimissionario. Il sostituto resterà in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti del Consiglio Direttivo.

- 17) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza in ordine alle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- 18) I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per due anni e potranno essere sempre rieletti.
- 19) Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione in ogni sede; stipula le convenzioni, i contratti, compie tutti gli atti giuridici e presiede e

vigila sull'attività. Rimane in carica due anni e potrà essere sempre rieletto.

20) Il Consiglio Direttivo annualmente redige una relazione contenente il rendiconto della propria attività e quant'altro ritiene necessario sottoporre all'Assemblea nell'interesse dell'Associazione.

21) Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea a maggioranza e fa parte di diritto del Consiglio Direttivo. Nella scelta del Presidente sarà privilegiato chi ha maggiore anzianità di attività svolta per il Consultorio e chi ha maggiore rappresentatività del Consultorio nei confronti dei terzi anche in considerazione della attività precedentemente svolta.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

22) Tutte le cariche sono gratuite. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

23) Soci ed esperti che obbligatoriamente ed indipendentemente dalle loro specificità professionali, hanno frequentato un corso di formazione

per consulenti familiari sono chiamati dal Consiglio Direttivo a costituire l'equipe che gestisce i rapporti con gli utenti del Consultorio.

24) L'equipe decide, in conformità delle finalità e dei principi ispiratori del Consultorio, sull'attività tecnico-scientifica e propone al Consiglio Direttivo la immissione di nuovi operatori.

25) I componenti l'equipe scelgono tra loro un presidente che partecipa, senza diritto di voto, all'assemblea ordinaria e al Consiglio Direttivo per relazionare sull'attività svolta dall'equipe e sui futuri progetti; dà conto delle spese sostenute e giustifica le richieste economiche e le risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività ed il perseguimento delle finalità del Consultorio nonché per l'attuazione dei futuri progetti.

26) In caso di gravi contrasti fra il Direttore dell'equipe da un lato e l'assemblea e/o il Consiglio Direttivo dall'altro, tali da pregiudicare il proseguimento dell'attività dell'equipe ed il raggiungimento delle finalità statutarie, il Direttore ed il Presidente del Consiglio Direttivo sottoporranno le questioni al giudizio dell'Arcivescovo accettando incondizionatamente le sue decisioni.

27) Il patrimonio dell'associazione costituito da beni mobili, immobili e mobili registrati, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate deve essere impiegato per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

28) Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti i soci.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

29) L'Associazione può avvalersi della collaborazione di lavoratori autonomi o instaurare rapporti di lavoro dipendente esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

30) L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

31) Il Consiglio Direttivo predispone entro il novantesimo giorno di ogni anno il bilancio/rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 30 novembre; entrambi corredati da quanto previsto dalle norme vigenti. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

32) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati,

lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

33) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla Assemblea straordinaria dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Nel caso in cui il numero dei soci diventi inferiore a sette, si dovrà provvedere reintegrazione del detto numero minimo entro un anno. Trascorso tale termine i soci rimasti accerteranno l'impossibilità di prosecuzione dell'attività e porranno in liquidazione l'Associazione terminata la quale sarà cancellata dal Registro unico nazionale del terzo settore.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

34) In caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

35) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.